



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 716 del 2011, proposto da:

Societa' Servizi Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Vettor Grimani, Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

***contro***

Azienda Ulss N. 15 Alta Padovana, rappresentato e difeso dagli avv. Paola D'Alessandro, Giampiero Aloisi, con domicilio eletto presso Paola D'Alessandro in Venezia - Mestre, piazza XXVII Ottobre, 43;

***nei confronti di***

Fleur Ducale Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Capo, Antonio De Luca, con domicilio eletto presso Stefano Capo in Venezia-Mestre, via Einaudi, 34;

*per l'annullamento*

del provvedimento n. 200 dd. 3.3.2011 con il quale il Direttore Generale della Ulss intimata ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio di lava-nolo in favore della controinteressata della deliberazione n. 601 dd. 29.6.2010 di indizione gara per l'affidamento del servizio di lava-nolo con progetto di inserimento lavorativo di soggetti disabili e svantaggiati, per il periodo di 5 anni; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 15 Alta Padovana e di Fleur Ducale Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

1.- che - a prescindere dalla circostanza se il servizio appaltato, avente ad oggetto la raccolta, il lavaggio, la stiratura e la distribuzione delle teliere e delle divise nonché l'integrazione e la fornitura dei capi di biancheria piana e confezionata, rientri o meno nella categoria 17 denominata "Servizi alberghieri e di ristorazione" di cui all'Allegato

II B al codice contratti (ma il collegio non dubita che vi rientri) - è dirimente il fatto che la lex specialis di gara, inoppugnata tempestivamente dall'odierna ricorrente, abbia espressamente assoggettato il servizio "de quo" alla regolamentazione prevista per gli appalti dei servizi ricompresi appunto nell'Allegato II B e la ricorrente non ha dimostrato che, qualora la gara fosse stata diversamente disciplinata, ne sarebbe risultata aggiudicataria (cfr. Ap 7.4.2011 n. 4);

2.1- che, conseguentemente, non trova applicazione il principio contenuto nell'art. 84 del DLgs n. 163/06. Ad ogni buon conto, la gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è una procedura composta da varie fasi, alcune delle quali necessitano di competenze amministrative ed altre, invece, di competenze tecniche: nel caso in esame correttamente le fasi amministrative sono state espletate in seduta pubblica dal Responsabile Unico del Procedimento atteso che questi, ai sensi dell'articolo 10, II comma del DLgs n. 163/06 "svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice... che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti" coadiuvato da testimoni e dall'Ufficiale rogante, mentre la fase di valutazione delle offerte tecniche è stata demandata ad un'apposita commissione tecnica che ha garantito la massima competenza possibile nella valutazione delle offerte pervenute (cfr., in tal senso, CdS, V, 13.10.2010 n. 7470 che ha confermato TAR Veneto,

27.1.2010 n. 174; CdS, V, 19.6.2009 n. 4068). In ogni caso l'offerta non è stata oggetto di alcuna valutazione demandata al Presidente del seggio di gara e responsabile del procedimento in violazione dell'art. 84, essendosi questi limitato, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, alla sola lettura del prezzo offerto. Quanto, poi, all'assunto secondo cui sarebbe mancata la verifica che la relazione tecnica fosse contenuta al massimo in 100 facciate di fogli A4, pena l'esclusione (cfr. l'art. 3, punto 3 del disciplinare), è sufficiente osservare che il verbale del 14.09.2010 attesta che il Presidente di gara ha proceduto all'apertura della busta n. 3 contenente la documentazione tecnica che, a sua volta, è stata trasmessa alla commissione giudicatrice: quest'ultima, nel verbale del 12.10.2010, dopo l'esame preliminare della documentazione, dà atto che "a seguito delle suddette operazioni sono state ammesse alla gara" quattro ditte. Ebbene, è evidente che la commissione ha compiuto la valutazione "de qua", attesa appunto l'ammissione delle ditte previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare;

2.2.- che nelle gare di appalto, qualora i singoli componenti della commissione preposta alla valutazione delle offerte si siano limitati a svolgere attività strumentale di supporto alla valutazione della commissione di gara - fermo restando che la fissazione dei criteri di assegnazione dei punteggi e la valutazione finale delle offerte sono state effettuate dalla commissione al completo -, il principio di collegialità non può dirsi violato: infatti, se è vero che non vi è alcun

impedimento normativo a che determinate attività di natura non solo istruttoria, preparatoria, vincolata, ma anche valutativa di elementi di fatto e di diritto possano essere svolte da un membro della commissione giudicatrice della gara d'appalto a condizione che il lavoro di questi sia sottoposto, poi, alla valutazione dell'intera commissione (cfr. CdS, V, 6.6.2002 n. 3182), è altrettanto vero che non pone problemi di legittimità il meccanismo istruttorio utilizzato da una commissione di gara nella forma della sub-articolazione interna, restando tuttavia fermo che spetta al “plenum” del collegio l'attività decisoria e valutativa di attribuzione dei punteggi (cfr., per tutte, CdS, IV, 5.8.2005 n. 4196; V, 20.10.2004 n. 6876);

3.- Quanto alla dedotta violazione dell'obbligo di custodia dei plichi contenenti le offerte di gara, va osservato che – a prescindere dai contrastanti orientamenti del Consiglio di Stato (anche a livello della stessa V sezione: cfr. 16.3.2011 n. 1617 e 22.2.2011 n. 1094) sulla rilevanza o meno della mancata, dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte negli intervalli di tempo tra le varie sedute di gara – nel caso di specie il verbale 12.10.2010 della commissione, alla pag. 3, riporta testualmente che “la relativa campionatura è custodita, a cura dell'U.O. Logistica Generale, in un locale presso l'Ospedale di Camposampiero”: peraltro, nessuno, nemmeno la ricorrente, ha affermato che in concreto si sia verificata l'alterazione della documentazione;

Né sussiste l'asserita violazione del principio di pubblicità delle sedute nel corso delle quali vengono svolti gli adempimenti di verifica della regolarità della documentazione inserita nei plichi contenenti le offerte: nel verbale del 14.09.2010, infatti, si dà atto che il Presidente di gara, assistito dall'Ufficiale rogante e da due testimoni, ha aperto in seduta pubblica i plichi pervenuti, verificandone il contenuto per ciascuna ditta concorrente ai fini dell'ammissione e della trasmissione della documentazione tecnica alla commissione giudicatrice per l'attribuzione da parte di quest'ultima dei punteggi per la qualità delle offerte. Tale circostanza, peraltro, è confermata dalla commissione giudicatrice (cfr. il verbale 12.10.2010 ove si legge che "in data 14 settembre 2010 è stata effettuata in forma pubblica l'apertura dei plichi-offerta.."). Da ultimo va osservato che il protrarsi della gara per oltre 5 mesi trova giustificazione nella circostanza della copiosa documentazione da valutare da parte della commissione (il progetto tecnico comprensivo del progetto d'inserimento dei soggetti disabili-svantaggiati, le schede tecniche, di sicurezza ed altra documentazione a corredo del progetto presentato, nonché la campionatura);

4.- Quanto all'asserita violazione dell'art. 23 della Legge 62/05 che vieta il rinnovo dei contratti pubblici di appalto, questa sezione ha già avuto occasione di precisare che, qualora una stazione appaltante abbia inserito nel capitolato di gara una clausola di rinnovo opzionale del contratto per un tempo limitato, si è previsto non già un rinnovo

in senso stretto, ma una proroga che, come tale, non contrasta con il principio comunitario che vieta alle amministrazioni (in modo diretto o indiretto) di attribuire, senza procedura di gara, un appalto di servizi e forniture (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 25.11.2008, n. 3637);

5.- In relazione alla dedotta violazione dell'art. 48 del DLgs n. 163/06 è sufficiente replicare che, attesa la natura del servizio appaltato e l'espressa previsione delle norme del DLgs n. 163/06 ad esso applicabili, la richiamata disposizione normativa non è applicabile;

6.- In ordine, infine, all'affermata illegittimità delle modifiche apportate ai documenti di gara e del differimento dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, deve osservarsi che la ricorrente non ha alcun interesse a tale censura, atteso che proprio delle contestate modifiche – e in particolare della proroga dei termini - essa si è avvalsa, producendo la domanda dopo l'originaria scadenza;

7.- che, dunque, il ricorso è infondato e va respinto;

che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)